COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.11.2022
COM(2022) 577 final

2022/0362 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi delle Seychelles alle acque di Mayotte

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi delle Seychelles alle acque di Mayotte ("accordo del 2015")[1] è stato firmato ed è entrato in vigore in via provvisoria il 20 maggio 2014 per una durata di sei anni. L'accordo del 2015 è stato tacitamente rinnovato il 20 maggio 2020.

Sulla base delle direttive di negoziato[2] pertinenti la Commissione ha condotto negoziati con il governo delle Seychelles al fine di concludere un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles. Al termine dei negoziati, il 10 giugno 2022 è stato siglato un nuovo accordo ("accordo").

Il nuovo accordo copre un periodo di sei anni a decorrere dalla data della sua applicazione provvisoria fissata all'articolo 18, vale a dire la data in cui è firmato da entrambe le parti.

L'obiettivo della presente proposta è autorizzare la conclusione dell'accordo conformemente all'articolo 218, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'obiettivo principale del nuovo accordo è consentire l'ulteriore rafforzamento del partenariato strategico con le Seychelles e allineare le condizioni tecniche e finanziarie in esso previste all'accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) con le Seychelles e al relativo protocollo di attuazione firmato nel 2020[3]. L'accordo contribuisce inoltre a una pesca responsabile nelle acque dell'UE e allo sviluppo della politica della pesca a Mayotte.

L'accordo prevede possibilità di pesca per le navi delle Seychelles nelle acque dell'Unione circostanti Mayotte. Tali possibilità di pesca si basano sui migliori pareri scientifici disponibili e rispettano le raccomandazioni formulate dall'organizzazione regionale della pesca che gestisce gli stock ittici altamente migratori, vale a dire la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC), entro i limiti dell'eccedenza disponibile, ove applicabili.

L'accordo prevede possibilità di pesca per otto pescherecci con reti a circuizione delle Seychelles.

• Coerenza con le altre normative dell'Unione

La negoziazione di un nuovo accordo rientra nell'azione esterna dell'Unione europea nei confronti dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP).

1 Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi battenti bandiera delle Seychelles alle acque e alle risorse biologiche marine di Mayotte soggette alla giurisdizione dell'Unione europea (GU L 167 del 6.6.2014, pag. 4).

2 Decisione che autorizza l'avvio di negoziati tra l'UE e la Repubblica delle Seychelles per la conclusione di un accordo per l'accesso delle navi battenti bandiera delle Seychelles alle acque e alle risorse biologiche marine di Mayotte (e relative direttive di negoziato), adottata dal Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" il 24 ottobre 2019 (ST-13311-2019-INIT).

3 Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles, ST/5246/2020/INIT, GU L 60 del 28.2.2020, pag. 5.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica è costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che stabilisce la politica comune della pesca e dall'articolo 218, paragrafo 6, TFUE che dispone che il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotti una decisione relativa alla conclusione dell'accordo.

A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea la Commissione assicura la rappresentanza esterna dell'Unione tranne per le questioni che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune. I funzionari designati dalla Commissione hanno pertanto competenza esclusiva per notificare alle Seychelles il completamento del processo di ratifica.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

- **Proporzionalità**

La proposta è commisurata all'obiettivo di istituire un contesto di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dalle navi delle Seychelles nelle acque dell'Unione, stabilito all'articolo 32 del regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Nel 2019 la Commissione ha effettuato una valutazione ex post del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'UE e la Repubblica delle Seychelles e una valutazione ex ante di un eventuale APPS futuro e relativo protocollo[4], che prevedeva anche una revisione dell'accordo.

L'accordo, che consente la reciprocità tra le parti in termini di accesso alle acque per i pescherecci dello stesso tipo che praticano la pesca della stessa specie, è stato rinnovato tenendo conto del rinnovo del protocollo dell'APPS UE-Seychelles e mantenendo lo stesso allineamento tra i due testi per quanto riguarda le condizioni tecniche e finanziarie.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nell'ambito dello studio di valutazione sono stati consultati gli Stati membri, i rappresentanti del settore e le organizzazioni internazionali della società civile, oltre all'amministrazione della pesca e alla società civile delle Seychelles. Tali consultazioni hanno portato alla conclusione che sarebbe vantaggioso per l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles stipulare un nuovo accordo.

- **Assunzione e uso di perizie**

La Commissione si è avvalsa di un consulente indipendente per il riesame dell'accordo nell'ambito delle valutazioni ex post ed ex ante dell'accordo di partenariato nel settore della

[4] ISBN: 978-92-76-01966-4 doi: 10.2771/47637.

pesca UE-Seychelles, conformemente all'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento sulla politica comune della pesca.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Trattandosi dell'accesso delle navi battenti bandiera delle Seychelles alle acque soggette alla giurisdizione dell'UE, non vi sono implicazioni finanziarie per le spese o le entrate imputabili al bilancio dell'UE.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le modalità di monitoraggio sono indicate nell'accordo.

2022/0362 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi delle Seychelles alle acque di Mayotte

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo[5],

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla decisione [XXX] del Consiglio, del [...][6], l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi delle Seychelles alle acque di Mayotte (di seguito "accordo") è stato firmato il [...], fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(2) L'obiettivo dell'accordo è consentire l'ulteriore rafforzamento del partenariato strategico con le Seychelles e allineare le condizioni tecniche e finanziarie in esso previste all'accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) con le Seychelles e al relativo protocollo di attuazione firmato nel 2020[7], contribuendo nel contempo a una pesca responsabile nelle acque dell'UE e allo sviluppo della politica della pesca a Mayotte.

(3) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione.

(4) L'accordo istituisce, all'articolo 8, una commissione mista incaricata di controllarne l'applicazione. A norma dell'accordo la commissione mista può inoltre approvare alcune modifiche dello stesso. La posizione dell'Unione sulle modifiche dell'accordo proposte dovrebbe essere stabilita dal Consiglio. La Commissione dovrebbe approvare le modifiche proposte a nome dell'Unione, a meno che alcuni Stati membri che costituiscono una minoranza di blocco a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea non si oppongano alle stesse.

(5) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[8] e ha espresso un parere il [inserire la data],

5 GU C del , pag. .

6 Decisione (UE) 2021/… del Consiglio, del … 2021, relativa a … (GU C […] del […], pag. […]).

7 Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles, ST/5246/2020/INIT, GU L 60 del 28.2.2020, pag. 5.

8 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi delle Seychelles alle acque di Mayotte è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo figura nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

La Commissione procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 20 dell'accordo al fine di esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dal medesimo.

Articolo 3

Fatte salve le disposizioni e le condizioni riportate nell'allegato II della presente decisione, la Commissione è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche dell'accordo adottate dalla commissione mista istituita dall'articolo 8 dell'accordo stesso.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).